

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Perseguibilità a querela.

La previsione della perseguibilità a querela dei reati contro il patrimonio (leggi furto) nei casi previsti dalla legge, comporta un sicuro effetto deflattivo ma determina situazioni a volta paradossali.

Ricordo il furto del portafogli ad un esponente del governo brasiliano a Venezia, non perseguito sul duplice presupposto della mancanza di querela immediata e dell'impossibilità per la derubata di testimoniare al processo, risedendo stabilmente in Brasile. Molte volte si tratta di reati particolarmente odiosi sia per le modalità che per le qualità delle persone offese (anziani che erano andati a ritirare la pensione), molte volte intimiditi dalle situazioni e intimoriti dal rischio di ritorsione.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alle lesioni volontarie, ormai perseguibili a querela, senza tener conto che esse sono un reato spia di situazioni gravi. Condivisibile la perseguibilità delle lesioni da circolazione stradale: i danneggiati aspirano al risarcimento del danno.

Giustizia riparativa

Considerazioni di sfiducia valgono per la giustizia cd riparativa. Se è vero che il ricorso alla giustizia cd riparativa è previsto in altri ordinamenti, caratterizzati da condizioni socio-economico criminali particolari, in Italia appare di complessa praticabilità. In un contesto di criminalità organizzata e di microcriminalità diffusa, è ipotizzabile la intimidazione o il condizionamento delle parti offese, tali da indurle a rinunciare alla pretesa punitiva e ai risarcimenti nel timore radicato di ritorsioni.

La possibilità di ricorrere all'istituto della giustizia riparativa su istanza del PM, della Parte offesa o dell'imputato, anche a processo in corso, appare rimedio orientato a favorire ulteriormente l'imputato e a sottrarlo alle conseguenze della sua condotta illecita. Lo schema del centro per la giustizia riparativa, costituito presso gli enti locali, con un mediatore che ha il doppio ruolo di regolare i rapporti tra le parti, e dare risalto sociale alla volontà del responsabile, appare scarsamente praticabile seppure suscettibile di grande diffusione in quanto e per un verso determina la sospensione della pretesa punitiva con sostanziale assoluzione dopo il periodo prefissato una volta operata la conciliazione riparativa e per altro verso, per i reati più gravi, incide sulla determinazione della pena e sulla concessione delle generiche.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Processo penale telematico.

Il processo penale telematico, secondo previsioni, dovrebbe, per un verso, eliminare il cartaceo e, per altro verso, consentire l'accesso diretto all'ufficio. Sennonchè ad oggi è come l'araba fenice: tutti ne parlano ma nessuno lo sa: mancano mezzi, strutture. Ottima la previsione della registrazione in audio e immagine al fine di evitare la ripetizione del processo in caso di impedimento, trasferimento del giudice.

Notifiche, dichiarazione di assenza, contumacia, latitanza.

Viene ipotizzato un sistema macchinoso, incrociato di notifiche e contronotifiche, accertamenti successivi e complessi volti a verificare l'indirizzo e il recapito dell'imputato. In alcuni casi viene coinvolta la polizia giudiziaria, obbligata ad eseguire notifiche con dispersione di energie e sottrazioni di uomini al territorio.

Mi ero permesso, in una mia precedente esperienza di componente di una commissione di riforma, di suggerire la previsione della casella di posta certificata obbligatoria per tutti i cittadini e residenti in Italia, analogamente a quanto avviene per il codice fiscale, obbligatorio per tutti. In questo modo, si avrebbe la conoscenza legale ed effettiva degli atti del giudizio, senza bisogno di procedure macchinose e bizantine. Sottolineo che in Italia ci sono più schede telefoniche di abitanti per cui l'accesso alle caselle di posta certificata è effettivamente diffuso a tutti e possibile per tutti. La macchinosità del sistema con sospensioni, ricerche è tale da ritardare la trattazione dei processi e creare motivi di nullità formali incompatibili con un processo agile e sostanziale. L'esigenza di sostanza nel senso che la conoscenza dell'atto si ritiene effettiva quando l'interessato ne ha comunque avuto notizia ed è stato messo nella condizione di riceverlo ha trovato riscontro nel processo a carico degli egiziani imputati per la morte di Regeni, nel corso del quale la Corte Costituzionale ha privilegiato il principio di effettività formale.